

Ministero dell'interno**D.M. 15/08/2009****Accertamento, da parte delle questure, della sussistenza dei requisiti ostativi al rilascio di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.****Publicato nella Gazz. Uff. 28 agosto 2009, n. 199.**

Epigrafe

Premessa

Art. 1. *Finalità e campo di applicazione*Art. 2. *Definizioni*Art. 3. *Modalità per la verifica dei motivi ostativi*Art. 4. *Trattamento dei dati personali*Art. 5. *Disposizioni finali*

Allegato A - Interfacciamento tra i sistemi informatici dedicati delle Società sportive e quelli delle Questure

Allegato A1 - [Tabelle da n. 1 a n. 12]

Modulo 1 - [Modulo di richiesta adesione alla procedura informatica di verifica di cui agli artt. 8 e 9 della Legge 41/2007]

D.M. 15 agosto 2009 (1).**Accertamento, da parte delle questure, della sussistenza dei requisiti ostativi al rilascio di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. (2)**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 agosto 2009, n. 199.

(2) Emanato dal Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la *legge 13 dicembre 1989, n. 401*, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive», ed in particolare l' *art. 6* riguardante il «Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive»;

Visto il *decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2003, n. 88*, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive»;

Visto il *decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il *decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2007, n. 41*, recante «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive»;

Visto il *decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85*, convertito dalla *legge 14 luglio 2008, n. 121*, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell' *art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244* »;

Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005;

Vista la Risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 2006, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 2006/C 322/01 del 29 dicembre 2006;

Visto il comma 1 dell' *art. 8 del decreto-legge n. 8 del 2007*, che vieta alle società sportive di corrispondere, in qualsiasi forma, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, a soggetti destinatari di specifici provvedimenti ivi indicati, ovvero condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati indicati nel medesimo comma 1 dell' *art. 8* ;

Visto il *decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in data 6 giugno 2005*, recante «Modalità per l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio»;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, n. 2008/22799 del 4 marzo 2008, recante: «Disciplina delle modalità di controllo accessi automatizzato per i titoli di accesso emessi anche in forma digitale e di trasmissione telematica dei documenti riepilogativi dei sistemi di emissione e di controllo accessi»;

Visto il comma 1 dell' *art. 9 del decreto-legge n. 8 del 2007* , che vieta alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita o cessione dei titoli di accesso di cui al richiamato *decreto del 6 giugno 2005* , di emettere, vendere o distribuire tali titoli a soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all' *art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401* , ovvero condannati per reati indicati nel medesimo comma 1 dell' *art. 9 del decreto-legge n. 8 del 2007* ;

Visti l' *art. 8* , comma 2, e l' *art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2007* , che rinviano ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, la definizione delle modalità di verifica, attraverso la Questura, della sussistenza dei requisiti ostativi ivi previsti dei nominativi comunicati dalle società sportive;

Visti l' *art. 8* , comma 3, e l' *art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2007* , che prevedono specifiche sanzioni amministrative nei confronti delle società che non osservano i divieti previsti dai medesimi articoli;

Ritenuto necessario predisporre con apposito provvedimento un adeguato sistema per la verifica della sussistenza dei predetti requisiti ostativi, attraverso le Questure, compatibile con quello relativo alla gestione dell'organizzazione delle manifestazioni sportive, con specifico riferimento all'uso generalizzato di tecnologie telematiche per l'emissione, la distribuzione, la vendita e la cessione dei titoli di accesso di cui al decreto del 6 giugno 2005, sopra richiamato, che consenta di dare piena attuazione alle finalità di cui agli *articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 8 del 2007* ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, con il quale al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio on.le dott. Rocco Crimi è stata attribuita la delega per le funzioni in materia di sport, corrispondenti a quelle precedentemente attribuite al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive con decreto del Presidente del Consiglio 15 giugno 2006, tra cui, in particolare, quelle relative alla proposta, al coordinamento ed all'attuazione delle iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per lo sport n. 0003542.P del 3 luglio 2009, con la quale il menzionato Sottosegretario ha espresso il proprio «nulla osta alla formalizzazione» del provvedimento in parola;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 16 aprile 2009;

Ritenuto di dover stabilire le modalità di attuazione degli *articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 8 del 2007* ;
Decreta:

Art. 1. Finalità e campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto stabiliscono le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti ostativi:

a) di cui all' *art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2007* , che si applicano a tutte le società sportive che provvedono alla corresponsione di sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio;

b) di cui all' *art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2007* , che si applicano alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio che disputano le gare in impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 spettatori, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al *decreto 6 giugno 2005* , indicato in premessa.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) decreto-legge: il *decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2007, n. 41* ;

b) società: le società sportive e le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, di cui agli *articoli 8 e 9 del decreto-legge* ;

c) agevolazioni: le sovvenzioni, i contributi e le facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, di cui all' *art. 8 del decreto-legge* ;

d) titoli di accesso: i titoli di accesso, di cui al *decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in data 6 giugno 2005*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005;

e) cessione dei titoli di accesso: emissione, vendita o distribuzione dei titoli di accesso di cui al predetto *decreto interministeriale del 6 giugno 2005*;

f) requisiti ostativi: sussistenza di provvedimenti di cui all' *art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401*, o di cui alla *legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, ovvero di sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati richiamati negli *articoli 8 e 9 del decreto-legge*;

g) sistema informatico: sistema informatico delle questure, utilizzato attraverso il supporto tecnico del Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato e collegato al Centro elaborazione dati, di cui all' *art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121*.

Art. 3. Modalità per la verifica dei motivi ostativi

1. Al fine della verifica, in tempo reale, della sussistenza dei requisiti ostativi, le questure, attraverso il sistema informatico, ricevono, con modalità telematiche, i nominativi comunicati dalle società, ai sensi degli *articoli 8 e 9 del decreto-legge*.

2. Fermo restando quanto previsto dal *decreto interministeriale del 6 giugno 2005*, richiamato in premessa, le società, prima della corresponsione delle agevolazioni, ovvero della cessione dei titoli di accesso, devono comunicare alla questura, anche per via telematica, attraverso un sistema dedicato, i dati anagrafici del soggetto destinatario dell'agevolazione, ovvero della cessione del titolo di accesso. Le società provvedono con le stesse modalità, anche in caso di sostituzione del nominativo del beneficiario dell'agevolazione e del destinatario del titolo di accesso.

3. L'utilizzo del sistema informatico è finalizzato a registrare la richiesta della società di verifica dei requisiti ostativi dei nominativi comunicati ed a riscontrare l'eventuale sussistenza dei medesimi requisiti, bloccando, in quest'ultima ipotesi, l'emissione del titolo di accesso e riproducendo, in ogni caso, nella risposta telematica, un avviso riportante la seguente dicitura «La risposta alla verifica richiesta non può essere fornita. Si richiama quanto previsto dagli *articoli 8 e 9 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2007, n. 41*. Per qualsiasi informazione contattare la questura di ...».

4. Ai fini dello svolgimento delle verifiche prima della concessione delle agevolazioni o dell'emissione dei titoli di accesso, le postazioni dedicate delle società o dei concessionari devono essere dotate di sistemi di autenticazione informatica. Il sistema informatico assicura altresì il tracciamento delle richieste di verifica effettuate attraverso le medesime postazioni e la conservazione per un anno delle interrogazioni al medesimo sistema.

5. Le società possono provvedere alla corresponsione delle agevolazioni, ovvero alla cessione dei titoli di accesso, solo dopo che la questura, anche attraverso il sistema informatico, ha comunicato l'assenza dei requisiti ostativi. Le società comunicano altresì alla questura, anche con le stesse modalità di cui al comma 2, i dati identificativi relativi all'agevolazione corrisposta e al titolo di accesso emesso, attraverso un codice alfanumerico.

6. Il sistema informatico è altresì finalizzato a rettificare la verifica già effettuata, in caso di successivo riscontro positivo della sussistenza dei requisiti ostativi dei nominativi comunicati dalla società, derivante dall'aggiornamento delle informazioni sui medesimi requisiti ostativi, attraverso la comunicazione anche telematica alla società interessata, che dovrà provvedere ad adottare i conseguenti provvedimenti, anche di annullamento del titolo di accesso eventualmente già rilasciato, nonché di revoca di eventuali agevolazioni in corso di validità.

7. Ai fini dell'utilizzazione del sistema di collegamento telematico, le società dovranno predisporre un sistema secondo il protocollo di interfaccia di cui all' *allegato A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, finalizzato a:

a) riportare nome, cognome, data, luogo e provincia di nascita dei soggetti destinatari delle agevolazioni o della cessione del titolo di accesso;

b) segnalare alla questura eventuali variazioni di programma relative alle manifestazioni sportive già programmate;

c) prevedere la possibilità di interfaccia per l'esclusiva interrogazione online, protetta e riservata, anche attraverso i sistemi di emissione, distribuzione, cessione e vendita dei titoli di accesso di cui si avvalgono le Società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, direttamente o attraverso concessionarie del servizio.

8. Nell' *allegato A1* , che costituisce parte integrante del presente decreto, sono indicate le modalità tecniche per i collegamenti tra i sistemi informatici dedicati delle società sportive e quelli delle questure, nonché per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 4. Trattamento dei dati personali

1. I dati personali resi disponibili ai fini dell'attuazione del presente decreto sono solo quelli riguardanti la corresponsione di agevolazioni e la cessione dei titoli di accesso e possono essere utilizzati dai soggetti interessati esclusivamente per perseguire le finalità previste dal medesimo decreto.

2. I dati personali di cui al comma 1 sono resi disponibili anche per via telematica ai fini della verifica dei requisiti ostativi e sono conservati con le modalità di cui al comma 3.

3. Fatti salvi i trattamenti per finalità di pubblica sicurezza o giudiziaria, i dati personali trattati dal sistema informatico in applicazione del presente decreto sono conservati per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura per la verifica della sussistenza dei requisiti ostativi dei nominativi comunicati dalle società interessate. Anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle società che non osservano i divieti previsti dagli *articoli 8 e 9* del decreto-legge, il sistema informatico conserva altresì i dati identificativi di cui all' *art. 3* , comma 4, ultimo periodo, fino a sette giorni dalla data dell'evento o, in caso di abbonamenti, fino alla data dell'ultimo evento cui si riferiscono, ovvero, in caso di agevolazioni, fino alla eventuale data di scadenza del periodo di validità o al termine del campionato cui si riferiscono.

Art. 5. Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2009/2010, anche per la corresponsione delle agevolazioni di cui all' *art. 8* del decreto-legge.

2. Dopo una fase di prima applicazione e comunque entro un anno dalla data del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive formula osservazioni e proposte per l'eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A

Interfacciamento tra i sistemi informatici dedicati delle Società sportive e quelli delle Questure

Architettura di riferimento

L'architettura logica di riferimento sarà del tipo Client/Server e sfrutterà le caratteristiche della rete Internet e, quindi si baserà sul paradigma tecnologico Web-Oriented. L'interfaccia informatica tra le Società e la Questura prevede lo scambio delle informazioni tra i rispettivi sistemi informatici, attraverso la rete pubblica (Internet).

In una prima fase, ogni Società dovrà richiedere alla Questura territorialmente competente rispetto alla propria sede legale, l'autorizzazione all'accesso al sistema informatico della Questura, compilando l'apposito modulo (Modulo 1) e ricevendo le credenziali tecniche all'accesso.

Prima del rilascio del titolo di accesso, il sistema informatico della generica Società (il Client) dovrà instaurare la comunicazione con il sistema informatico centralizzato della Questura (il Server). Al termine della mutua autenticazione, ogni Società potrà effettuare le seguenti operazioni (modalità automatica):

- la richiesta di verifica dei requisiti ostativi alla vendita del titolo di accesso (da intendersi come titolo per accedere ad una singola manifestazione sportiva);
- la richiesta di verifica dei requisiti ostativi per la vendita del titolo di accesso (da intendersi come abbonamento o mini abbonamento per un insieme di manifestazioni sportive);
- la richiesta di verifica dei requisiti ostativi per la cessione del titolo di accesso (biglietto, abbonamento, mini abbonamento, ...) ad altro soggetto;
- la richiesta di verifica dei requisiti ostativi per la corresponsione di agevolazioni.

Ove prevista la concessione omaggio dei titoli di accesso, in occasione delle manifestazioni sportive, la generica Società dovrà effettuare la richiesta di verifica dei requisiti ostativi per la concessione «omaggio» del titolo di accesso in modalità interattiva.

Ad ogni richiesta di verifica dei requisiti ostativi (delle Società), corrisponderà la relativa risposta (della Questura) alla verifica richiesta.

Successivamente alla vendita, alla concessione omaggio o alla cessione dei titoli di accesso, nonché alla corresponsione di eventuali agevolazioni sarà il sistema informatico centralizzato della Questura (il Client) ad instaurare la comunicazione con il sistema informatico della generica Società (il Server) per la revoca eventuale delle autorizzazioni concesse, indicando l'identificativo univoco della verifica dei requisiti ostativi (in precedenza restituito dalla Questura durante la fase di verifica).

Architettura tecnologica

La comunicazione tra i sistemi informatici delle Società e il sistema informatico della Questura avverrà tramite Web Services.

Comunicazione tra le Società e la Questura

La comunicazione tra le Società e la Questura viene di seguito descritta distinguendo due scenari distinti: il primo relativo alla verifica della presenza di requisiti ostativi alla vendita, alla concessione omaggio o alla cessione del titolo di accesso, nonché alla corresponsione di agevolazioni, e il secondo, successivo alla vendita, alla concessione omaggio o alla cessione, nonché alla corresponsione di eventuali agevolazioni, al fine di verificare la presenza di sopravvenuti requisiti ostativi per l'accesso alle manifestazioni sportive, ovvero l'acquisizione di aggiornate informazioni sui predetti requisiti ostativi.

Prima della vendita, concessione omaggio o cessione dei titoli di accesso e corresponsione di agevolazioni
Prima della vendita, concessione omaggio o cessione dei titoli di accesso, nonché la corresponsione di agevolazioni:

- le Società saranno responsabili della comunicazione, per via telematica, degli eventi (manifestazioni sportive) e dei punti vendita alle Questure;
 - le Società saranno responsabili della comunicazione, per via telematica, di eventuali modifiche agli eventi già in precedenza comunicati (ad esempio, nel caso di sospensione di una partita di calcio e relativa nuova programmazione dell'incontro ad altra data) e ai punti vendita;
 - le Società saranno infine responsabili della comunicazione, per via telematica, della «chiusura» degli eventi.
- Suddette comunicazioni saranno consentite anche mediante interfaccia web interattiva resa disponibile dal sistema informatico della Questura.

Vendita, concessione omaggio o cessione dei titoli di accesso e corresponsione di agevolazioni

Il processo inizia con la richiesta di acquisto, di concessione omaggio, di cessione del titolo di accesso o della richiesta per la corresponsione di agevolazioni per accedere ad una manifestazione sportiva, da parte di un qualsiasi soggetto.

1) La richiesta contenente i dati anagrafici del soggetto, il codice identificativo della Società e le informazioni sul punto vendita sarà inviata al sistema informatico centralizzato della Questura, per via telematica, da parte del sistema informatico delle Società. Tali dati saranno utilizzati dalla Questura per verificare la presenza di eventuali requisiti ostativi (3), alla vendita o alla cessione del titolo di accesso, nonché alla corresponsione di agevolazioni. Nel caso di concessione omaggio di titoli di accesso per una manifestazione sportiva, la richiesta di autorizzazione sarà effettuata in modalità interattiva, tramite l'inserimento delle informazioni (necessarie alla verifica dei requisiti ostativi) all'interno di un form elettronico (pagina HTML), che il sistema informatico centralizzato della Questura renderà disponibile alla Società. Nel caso in cui il titolo sia intestato in prima istanza ad una persona giuridica, la Società comunicherà alla Questura solo i dati relativi alla successiva cessione alla persona fisica.

2) Il sistema informatico della Questura dopo aver ricevuto la richiesta di autorizzazione, restituirà un risultato «OK» o «KO», in assenza o in presenza di eventuali requisiti ostativi.

3)

a. Nel caso di assenza di requisiti ostativi nei confronti del soggetto richiedente, il sistema informatico della Questura provvederà a generare automaticamente un identificativo univoco dell'autorizzazione che sarà restituito al sistema informatico delle Società insieme alla risposta positiva (OK) per la vendita, la concessione omaggio o la cessione del titolo di accesso ovvero per la corresponsione dell'agevolazione. Sarà quindi possibile individuare un qualsiasi titolo di accesso, per i tempi di cui al comma 3 dell' *art. 4* del presente decreto, tramite l'identificativo univoco, restituito dal sistema informatico della Questura.

b. Nel caso di presenza di requisiti ostativi nei confronti del soggetto richiedente, la Questura restituirà una risposta all'autorizzazione negativa (KO) e nella motivazione sarà riportata la seguente dicitura: «La risposta alla verifica richiesta non può essere fornita. Si richiama quanto previsto dall' *articolo 8* (dall' *articolo 9*) del *decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2007, n. 41*. Per qualsiasi informazione contattare la Questura di ...».

4) Nel caso di risposta positiva (OK), sarà emesso, concesso in omaggio oppure ceduto il titolo di accesso al soggetto richiedente o concessa la corresponsione di agevolazioni. Il titolo di accesso non sarà emesso,

concesso in omaggio o ceduto o non sarà concessa la corresponsione di agevolazioni, nel caso di risposta negativa (KO).

5) Dopo l'emissione, la concessione o la cessione del titolo di accesso, nonché della corresponsione di agevolazioni, il sistema informatico della Società - con una seconda interazione comunica ulteriori informazioni addizionali al sistema informatico della Questura (relativi a identificativo univoco dell'autorizzazione, tipologia di autorizzazione, identificativo dell'evento e i dati previsti nell' *art. 4 del Decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno 2005*). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Tabella 7 - Formato dati delle ulteriori informazioni addizionali.

Quanto sopra descritto in termini di processo - scenario di vendita, concessione omaggio o cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni sportive, nonché la corresponsione di agevolazioni - dovrà essere applicato anche al caso di vendita o cessione del titolo tramite un eventuale sito Internet reso disponibile dalla Società responsabile dell'emissione oppure tramite un eventuale Call Center (conformemente alla vigente normativa).

Successione alla vendita, concessione omaggio o cessione dei titoli di accesso o corresponsione di agevolazioni

Dal punto di vista delle Società, le interazioni con la Questura successivamente alla vendita, alla concessione omaggio o alla cessione dei titoli di accesso, nonché alla corresponsione di eventuali agevolazioni comprenderanno:

- la ricezione delle autorizzazioni da revocare, successivamente alla vendita, la concessione omaggio o la cessione dei titoli di accesso, nonché la revoca di eventuali agevolazioni per eventuali rettifiche, aggiornamento dei requisiti ostativi, ovvero sopravvenuti requisiti ostativi destinati a soggetti già possessori dei suddetti titoli o agevolazioni.

1) La Questura, tramite il proprio sistema informatico, notificherà al sistema informatico delle Società, la rettifica dell'autorizzazione, relativa al possessore destinatario di sopravvenuti provvedimenti ostativi per l'accesso alle manifestazioni sportive.

L'individuazione della Società a cui dovrà essere inviata la notifica, avverrà tramite il codice identificativo della Società, ricevuto originariamente nella fase di vendita, alla concessione omaggio o alla cessione dei titoli di accesso, nonché alla corresponsione di eventuali agevolazioni.

Gestione della Sicurezza

La sicurezza della comunicazione sarà garantita tramite l'adozione della suite di protocolli IPsec (Internet Protocol Security). Con il framework IPsec saranno garantiti elevati standard di sicurezza per il livello di rete (layer 3), mentre per il livello applicativo (layer 7) gli standard di sicurezza saranno assicurati mediante l'adozione del protocollo HTTPS (HTTP con protocollo sicuro SSL v3).

Nell'architettura di rete, riguardante l'interconnessione tra i diversi Siti ove saranno ubicati i sistemi informatici di ciascuna Società ed il sito di accesso ove sarà ubicato il front-end del sistema informatico della Questura sarà implementata una VPN (Virtual Private Network).

Per il livello applicativo, potrà essere gestita una mutua autenticazione tra Client (Società) e Server (Questura) mediante scambio di certificati digitali X509 v.3, rilasciati da una Certification Authority (CA).

Riepilogo degli elementi della soluzione applicativa

La soluzione applicativa prevede i seguenti punti fondamentali:

- una comunicazione sincrona (Request-reply) tra Client e Server (sia per la modalità automatica, sia per la modalità interattiva). Lo scenario previsto supporta la comunicazione bidirezionale tra Client e Server; ad una richiesta del Client corrisponde una risposta del Server. La risposta del Server può contenere il risultato della elaborazione richiesta oppure la notifica di ricevimento della richiesta;

- interconnessione tra Società e Questura tramite VPN (tunnel IPsec);

- protocollo di comunicazione sicuro HTTPS.

Nel caso di anomalie o malfunzionamenti nei collegamenti (tra Società e Questura) o dei sistemi informatici (di Società o Questura), la soluzione applicativa dovrà prevedere una comunicazione Request-reply asincrona tra Client e Server. In questo modo le attività di vendita, concessione omaggio o cessione dei titoli di accesso e corresponsione di agevolazioni, saranno comunque espletate dalle Società.

Quindi, al ripristino delle condizioni iniziali di funzionamento nei collegamenti o dei sistemi informatici, la Società dovrà comunicare alla Questura i dati anagrafici dei soggetti a cui sono stati rilasciati i suddetti titoli di accesso o concesse eventuali agevolazioni, nonché le ulteriori informazioni addizionali. La comunicazione dei dati anagrafici e delle informazioni addizionali sarà prevista con un unico messaggio.

Formato per lo scambio dati tra le Società e la Questura

Legenda

Nelle tabelle che seguono sono elencati i campi della comunicazione tra la Società e la Questura per la richiesta di autorizzazione alla vendita, alla concessione omaggio o alla cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni sportive, nonché alla corresponsione di eventuali agevolazioni. Per ciascuno di essi sono specificate le seguenti colonne:

- colonna «Num.»: contiene un numero identificativo univoco del campo;

- colonna «Dato»: è specificata l'informazione contenuta nel campo;

- colonna «Formato»: è specificato il formato del campo, utilizzato generalmente nel caso di campi Data;

- colonna «Lunghezza»: è specificata la lunghezza di ogni campo;

- colonna «Dominio»: contiene i valori validi per il campo;

- colonna «Note»: può contenere una spiegazione sul significato del campo e delle indicazioni specifiche sulla obbligatorietà;

- colonna «Formato XML»: è specificato il formato XML di ogni campo e la sua lunghezza. Contiene inoltre i valori validi per il campo;
- colonna «Nome Elemento»: contiene le etichette degli Elementi relativi a ciascun campo elementare;
- colonna «Obbl.»: contiene l'indicazione se il campo è obbligatorio o facoltativo.

(3) Nei confronti del soggetto acquirente (o destinatario del titolo).

Allegato A1

[Tabelle da n. 1 a n. 12]

Scarica il file

Modulo 1

[Modulo di richiesta adesione alla procedura informatica di verifica di cui agli *artt. 8 e 9* della *Legge 41/2007*]

Scarica il file
